POR FSE 2014/2020

Asse 2

AZIONE 9.1.2 "SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE [ES. ADOZIONE SOCIALE, TUTORAGGIO, MEDIAZIONE FAMILIARE E CULTURALE, "CENTRI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA", PREVENZIONE DELL'ABUSO E DEL MALTRATTAMENTO INTRA-FAMILIARE, E DELLA VIOLENZA]. PROGETTI DI DIFFUSIONE E SCAMBIO DI BEST PRACTICES RELATIVI AI SERVIZI PER LA FAMIGLIA ISPIRATI ANCHE AL MODELLO DELLA SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE"

Avviso "PRO.DI.GI."

PROgetti contro la DIspersione dei GIovani

FAQ

Aggiornate al 30 dicembre 2019

AVVISO PRO.DI.GI. - RISPOSTE AI QUESITI

QUESITO NR. 1
… si formula il seguente quesito: Il punto 4.1 dell'avviso prevede, quale requisito obbligatorio di partecipazione, la stipula di un accordo tra il Beneficiario e, almeno, due autonomie scolastiche di primo e secondo grado. Nel caso dei comuni di piccole e medie dimensioni è difficile che siano presenti due Autonomie scolastiche, soprattutto in riferimento a quella di secondo ciclo. Si chiede, pertanto, di sapere se le stesse debbano necessariamente ricadere all'interno dello stesso comune di residenza dei destinatari degli interventi o se sia possibile, invece, stipulare l'accordo con Autonomie scolastiche aventi sedi territoriali diverse tra loro.
RISPOSTA
L'Avviso non pone limiti in questo senso. Le Autonomie scolastiche coinvolte possono certamente avere sede in Comuni diversi.

QUESITO NR. 2
Con la presente si chiede se un Istituto comprensivo, comprendente scuole primarie e secondarie interne a più plessi con sedi in diversi Comuni, debba essere considerato una sola Autonomia Scolastica oppure vi sono tante Autonomie quanti sono i plessi nei diversi Comuni.
RISPOSTA
Per Autonomia scolastica si definisce l'istituzione scolastica che gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di erogazione del servizio scolastico (scuole dell'infanzia, plessi di scuola primaria, sedi staccate o coordinate di scuola secondaria di I e II grado). Ad ogni Autonomia scolastica è preposto un dirigente scolastico. Pertanto un Istituto Comprensivo (una della varie tipologie di Autonomia scolastica) che comprende scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (di I grado) con sedi in diversi Comuni è da considerarsi una sola Autonomia scolastica. Esempi: L'Istituto Comprensivo di San Giovanni Suergiu (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado situati nei Comuni di Tratalias, San Giovanni Suergiu, Piscinas, Giba, e Masainas. La Direzione Didattica 1 Circolo di Olbia (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di infanzia e primaria situati nei Comuni di Olbia e Golfo Aranci. L'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Segni di Ozieri (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola secondaria di II grado situati nei Comuni di Ozieri, Bono, Pozzomaggiore e Bonorva.

QUESITO NR. 3
… si chiede se nei requisiti, indicati nel 3.2 dell'avviso e in particolare "*deve essere in possesso di comprovata esperienza di non meno di 30 mesi – anche non consecutivi - nella gestione di progetti e di servizi di inclusione sociale a favore di minori nelle attività di interesse generale di cui ai punti da I –XI del precedente elenco, di cui almeno 12 mesi – anche non consecutivi – nelle attività di cui ai punti I) e II) del precedente elenco*;" possono far parte gli interventi relativi ai progetti regionali educativi (L.20 - L. 162/98), servizi ludico ricreativi (estate al mare - baby parking), centri di aggregazione sociale e spazio compiti, progetti finanziati dalla Fondazione di Sardegna, progetti di inclusione sociale e tutoraggio.
RISPOSTA
In linea teorica le tipologia di interventi elencate sono ricomprese nell'esperienza richiesta. Resta inteso che, in sede di istruttoria amministrativa, va comunque verificata puntualmente la descrizione delle attività documentate nel formulario progettuale.

QUESITO NR. 4
Dal bando: "*Al fine di garantire l'efficacia del progetto, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA). Ai fini del presente Avviso, per Primo Ciclo si intende l'insieme delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado; per Secondo Ciclo si intende l'insieme delle scuole Secondarie di Secondo Grado. Ciascuna Autonomia scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale".* Domanda: Le Autonomie scolastiche coinvolte devono avere il primo e secondo ciclo? Cioè ogni Autonomia scolastica deve avere primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado? Oppure i due cicli possono essere ripartiti tra diversi istituti?
RISPOSTA
I cicli possono essere ripartiti tra le diverse Autonomie scolastiche che sottoscrivono l'Accordo. Infatti, se si escludono poche Autonomie scolastiche che hanno contemporaneamente insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo (a titolo d'esempio esempio Convitti, Istituti Globali), la quasi totalità delle Autonomie scolastiche possiede insegnamenti o del Primo Ciclo o del Secondo ciclo. Si precisa inoltre che non è necessario che siano coinvolte contemporaneamente Autonomie scolastiche di entrambi i cicli scolastici. Le due Autonomie scolastiche coinvolte potrebbero essere entrambe del Prime Ciclo. Oppure potrebbero entrambe essere del Secondo Ciclo.

QUESITO NR. 5
Buongiorno, in relazione al punto 3.2 dell'avviso pubblico "REQUISITI" punto c I, si chiede cortesemente di sapere se per "*formazione extrascolastica*", si intenda ad esempio anche attività formativa e di sensibilizzazione di prevenzione, contrasto al bullismo, educazione alla legalità ecc. svolte da associazione/cooperativa all'interno di progetti più ampi con diversi tipi di interventi rivolti ai giovani e alle famiglie e non esclusivamente in attività unicamente di formazione
RISPOSTA
Le **attività di interesse generale** elencate all'articolo 3.2 dell'Avviso sono tra quelle previste all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) (D. Lgsl. 117/2017). Come specificato dal CTS, le **attività di interesse generale** devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un Ente del Terzo Settore (ETS) e devono essere svolte nel rispetto dell'eventuale normativa specifica di riferimento. Con particolare riferimento alla **attività di interesse generale** individuata all'articolo 5, punto l) del CTS "Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa", si precisa che l' "*attività formativa e di sensibilizzazione di prevenzione, contrasto al bullismo, educazione alla legalità ecc. svolte da associazione/cooperativa all'interno di progetti più ampi con diversi tipi di interventi rivolti ai giovani e alle famiglie*" può senz'altro rientrare nell'ambito delle attività di interesse generale; resta inteso che, in sede di istruttoria amministrativa, andrà comunque verificata puntualmente la descrizione delle attività documentate nel formulario progettuale.

QUESITO NR. 6
Per quanto riguarda i soggetti correlati obbligatori e facoltativi, in fase di domanda, è necessario aver già sottoscritto la dichiarazione di adesione e sostegno? Per quanto riguarda invece l'accordo di collaborazione con le autonomie scolastiche, è necessario presentarla già in fase di domanda oppure possiamo presentarlo in seguito?
RISPOSTA
Come previsto all'Articolo 8 dell'Avviso, il **Dossier di Candidatura** deve essere presentato con i seguenti allegati **obbligatori**:

- l'Allegato 5 - Accordo di Collaborazione tra Soggetto Correlato Obbligatorio (Autonomia scolastica) e ETS beneficiario;
- l'Allegato 6 Dichiarazione di adesione e sostegno del Soggetto Correlato Facoltativo (obbligatorio solo in caso di presenza di Soggetti Correlati Facoltativi).

QUESITO NR. 7
Anche per le Amministrazioni Pubbliche (Comuni e Province) vale la regola di partecipazione ad una sola proposta progettuale?
RISPOSTA
No, per le Amministrazioni Pubbliche, e in generale per tutti i Soggetti Correlati Facoltativi descritti all'articolo 4.2 dell'Avviso, non è prevista la regola di partecipazione ad una sola proposta progettuale. Tale disposizione vale soltanto per gli Enti del Terzo Settore Beneficiari (sia in forma singola, sia in forma associata) e per le Autonomie scolastiche (Soggetti Correlati Obbligatori).

QUESITO NR. 8
In riferimento all'art. 3.2 - Requisiti - punto D, dell'Avviso PRO.DI.GI, il requisito dei 12 mesi di esperienza nelle attività di cui ai punti I e II del precedente elenco deve essere posseduto in riferimento ad entrambe le attività o è sufficiente aver maturato l'esperienza anche in una sola delle suddette attività?
RISPOSTA
Si considera la somma dei mesi di esperienza nelle due attività di interesse generale, per cui è sufficiente aver maturato l'esperienza anche in una sola delle due attività.

QUESITO NR. 9
Si rileva un'incongruenza testuale tra il concetto di atti vandalici e il concetto di educazione alimentare in questo passaggio dell'Avviso (art. 6.2 dell'Avviso) "percorsi di educazione alimentare e ambientale, anche al fine di prevenire disturbi del comportamento alimentare o di atti vandalici nonché di approfondire la conoscenza delle risorse agricole e agroalimentari regionali;"?
RISPOSTA
L'elenco di azioni indicate all'articolo 6.2 è fornito, come specificato nell'Avviso stesso, esclusivamente a titolo di esempio e non è assolutamente esaustivo. Ciò premesso, il concetto di prevenzione di atti vandalici è connesso a quello di educazione ambientale e non a quello dell'educazione alimentare.

QUESITO NR. 10
Il punto 4.1 dell'Avviso prevede, quale requisito obbligatorio di partecipazione, la stipula di un accordo di Collaborazione con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo. La formulazione prescrive la necessità di stipulare Accordi di Collaborazione con entrambe le tipologie di Autonomie scolastiche. È possibile presentare una proposta progettuale che coinvolga 2 o più Autonomie di una sola tipologia?
RISPOSTA
Non è necessario che siano coinvolte contemporaneamente Autonomie scolastiche di entrambi i cicli scolastici. Le due Autonomie scolastiche coinvolte potrebbero essere entrambe del Prime Ciclo. Oppure potrebbero entrambe essere del Secondo Ciclo. Si veda a tale proposito anche la FAQ nr. 4.

QUESITO NR. 11
Vorremmo presentare un'idea progettuale ma non siamo certi che sia ammissibile. Sinteticamente l'idea è quella di sviluppare un progetto <<*OMISSIS*>>. Ci chiediamo se la proposta sia ammissibile in quanto nel bando si parla di studenti frequentanti e visto il limite imposto alle scuole della firma ad un solo partenariato se e come sia possibile trovare dei partner soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado.
RISPOSTA
Premesso che con una semplice FAQ non si può sostituire il processo di istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti, sarà necessario valutare caso per caso, sulla base della descrizione puntuale delle attività fornita nel formulario progettuale, l'ammissibilità della singola proposta progettuale. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5 i destinatari dell'intervento sono "gli studenti delle Autonomie scolastiche statali sarde che si trovano in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari" e che "Gli studenti devono frequentare Autonomie scolastiche statali della Sardegna che hanno insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo. Non sono ammessi gli studenti frequentanti i CPIA". Ai sensi dell'art. 4 "Ciascuna Autonomia scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale" ed è compito del Beneficiario "obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)".

QUESITO NR. 12
Con la presente si chiede se relativamente all'art. 3.2 comma C, tra i requisiti inerenti "interventi e servizi sociali" rientrino anche i servizi di ausilio abitativo nei confronti di utenti svantaggiati come ad esempio servizi di autonomia e abitare condiviso.
RISPOSTA
Le attività di interesse generale elencate all'articolo 3.2 dell'Avviso fanno riferimento alle Attività di interesse generale indicate all'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117). In particolare, con riferimento alle attività indicata all'art. 3.2.C dell'Avviso "interventi e servizi sociali", il Codice del Terzo Settore all'articolo 5.a specifica che le attività di interesse generale sono quelle aventi ad oggetto: "a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;" Quindi. Per determinare l'ammissibilità di un'attività occorre fare riferimento al combinato disposto 1. della Legge 328/2000 che stabilisce che 1.a La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 1.b Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del D. Lgs. 112/1998 che, a sua volta, stabilisce: a. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali". b. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
2. della *Legge 104/1992* e ss.mm.ii.;
3. della Legge 112/ 2016 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione, "*i servizi di ausilio abitativo nei confronti di utenti svantaggiati come ad esempio servizi di autonomia e abitare condiviso*" - e più in generale gli interventi di housing sociale - possono essere ricompresi tra le attività relative agli interventi e servizi sociali. Tuttavia, non potendo sostituire il processo di istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti con una semplice FAQ, sarà necessario valutare caso per caso, sulla base della descrizione puntuale delle attività fornita nel formulario progettuale.

QUESITO NR. 13

Volevamo porre un quesito sulla necessità di iscrizione ad un registro regionale o nazionale.
Come <<*Denominazione proponente OMISSIS*>> emanazione – statutariamente – dell'Ente <<*Denominazione ente OMISSIS*>> a carattere nazionale non abbiamo alla data odierna l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, mentre <<*Denominazione ente OMISSIS*>> nazionale è iscritto dal 2000 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Il quesito che poniamo è il seguente: "Possiamo partecipare al bando come <<*OMISSIS*>> Cagliari in quanto, come branca-emanazione territoriale di <<*OMISSIS*>> nazionale, possiamo beneficiare dell'iscrizione di <<*OMISSIS*>> nazionale al sopracitato registro o può presentarlo solo <<*OMISSIS*>> nazionale medesimo?

RISPOSTA

L'Avviso pubblico prevede espressamente, all'articolo 3.2.b che l'Ente del Terzo Settore proponente "nelle more dell'implementazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), deve essere iscritto in uno dei registri regionali o nazionali appositamente individuati da norme regionali o nazionali".
Pertanto le alternative sono due:
1) Se il Dossier di Candidatura Telematico viene presentato da <<*OMISSIS*>> Cagliari, l'Ente deve necessariamente essere iscritto a in uno dei registri regionali o nazionali appositamente individuati da norme regionali o nazionali, come previsto dal citato articolo 3.2.b.
2) In alternativa, il Dossier di Candidatura Telematico viene presentato da <<*Denominazione ente nazionale OMISSIS*>> (di cui <<*OMISSIS*>> Cagliari è statutariamente emanazione territoriale) che risulta iscritto dal 2000 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. L'Ente <<*OMISSIS*>> Cagliari potrà essere indicato come sede operativa in Sardegna come previsto all'articolo 3.2.a dell'Avviso.

QUESITO NR. 14

In riferimento all'Avviso in oggetto si presentano le seguenti FAQ:
1) Si richiede se le attività erogate in favore di genitori e/o insegnanti che non prevedono il diretto coinvolgimento degli studenti/destinatari rientrano nel computo del monte ore minimo previsto per ciascun studente/destinatario di cui al punto 6.2.2. (40 ore) e di cui al punto 6.2 della durata complessiva del progetto (1.600 ore)
2) Si richiede se le attività erogate in favore di genitori e/o insegnanti che non prevedono il diretto coinvolgimento degli studenti/destinatari devono essere obbligatoriamente riportate nel Registro delle Presenze di cui al punto 6.2

RISPOSTA

Con riferimento all'articolo 6.2 dell'Avviso si conferma che <<*per "ore" delle azioni si intendono sia ore formative, sia ore realizzate in eventi, incontri, visite di studio, seminari, conferenze, ore di parent training, ore di teacher training, etc…*>>. Le ore erogate in favore di genitori e/o insegnanti, pur non

prevedendo il diretto coinvolgimento dello studente, fanno comunque riferimento – anche se indiretto - allo studente e pertanto sono conteggiate nel monte ore previsto per ciascuno studente e devono essere riportate nel **Registro delle Presenze**.

QUESITO NR. 15
In riferimento all'Avviso si chiede se una Scuola Paritaria può essere considerata una dei due Soggetto Correlati Obbligatori.
RISPOSTA
No, l'articolo 4.1 dell'Avviso prevede che << … il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di **due Autonomie scolastiche statali** della Sardegna …>> e l'articolo 5 dell'Avviso prevede che <<…sono destinatari dell'Avviso **gli studenti delle Autonomie scolastiche statali** sarde …>>. Le Scuole Paritarie pertanto non possono essere considerate tra i Soggetti Correlati Obbligatori. Tuttavia le Scuole Paritarie possono eventualmente partecipare al progetto, con ruoli diversi, in qualità di Soggetti Correlati Facoltativi, ai sensi dell'articolo 4.2 dell'Avviso.

QUESITO NR. 16
In relazione al punto dell'avviso seguente 4.1 SOGGETTI CORRELATI OBBLIGATORI Al fine di garantire l'efficacia del progetto, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA). Chiederei se ad esempio l'Istituto <<*OMISSIS*>> (che comprende l'Istituto <<*OMISSIS*>> del comune di <<*OMISSIS*>>, l'Istituto <<*OMISSIS*>> del comune di <<*OMISSIS*>> e l'istituto <<*OMISSIS* del comune di <<*OMISSIS*>>), sia da considerarsi 1 o 3 autonomie? Preciso che la dirigenza è unica.
RISPOSTA
Si veda risposta a Quesito NR 2.

QUESITO NR. 17
Gentilissimi, con la presente per presentare 2 FAQ: 1) All'interno dell'avviso non è prevista l'attività di tutoraggio che reputiamo essere importante considerando un monte ore così importante. E' possibile inserire questa voce nella macrovoce "B.2 REALIZZAZIONE - B.2.2 Macrofase B - Erogazione del servizio (b.2.2.a+b.2.2.b)". 2) Il Bando così recita: a) MACROFASE A: attività di presa in carico degli studenti destinatari così come definiti all'articolo 5; il progetto deve prevedere la presa in carico individuale di non meno di 20 studenti, per non meno di 6 ore per ciascuno. b) MACROFASE B: azioni specifiche a favore degli studenti destinatari individuati nella Macrofase A così come definiti all'articolo 5; il percorso del singolo studente preso in carica può essere realizzato attraverso la combinazione di azioni individuali e di gruppo. La durata complessiva dei percorsi (minimo 20) non deve essere inferiore a 1.600 ore. Ognuno dei singoli percorsi dovrà avere una durata non inferiore a 40 ore per ciascuno studente7. Le 6 ore della Macrofase A non sono comprese nelle 40 ore della Macrofase B. La macrofase B implica che la durata complessiva dei percorsi (minimo 20) non deve essere inferiore a 1.600 ore: 20 allievi X 40 ore per ciascun studente X 2 autonomie scolastiche= 1.600 ore.

Nella macrofase A, invece, il progetto deve prevedere la presa in carico individuale di non meno di 20 studenti, per non meno di 6 ore per ciascuno, per un totale di 120 ore. Dal momento che la macrofase B implica azioni specifiche a favore degli studenti destinatari individuati nella Macrofase A, ci si chiede se il numero delle ore di questa fase si deve così considerare: 20 studenti X 6 ore X 2 autonomie scolastiche= 240 ore.

RISPOSTA

1) Si, è possibile.

2) Come specificato nella premessa della domanda al punto 2a), la Macrofase A deve prevedere la presa in carico individuale di **non meno** di 20 studenti, per **non meno** di 6 ore per ciascuno. L'Avviso non prevede ulteriori limiti inferiori, né limiti di monte orario complessivo.
Pertanto, se come specificato nel quesito, gli studenti coinvolti nel progetto saranno 40 (20 per Autonomia scolastica) le ore complessive della Macrofase A saranno non meno di 240 (40 studenti x non meno di 6 ore ciascuno).
A tale proposito si precisa che, come previsto dall'Avviso all'Articolo 6, nota 6 "il numero minimo di 20 studenti si riferisce all'intero Partenariato e non ad ogni Autonomia Scolastica che ne fa parte".

QUESITO NR. 18

Buongiorno,
sono <<*OMISSIS*>> dell' Associazione <<*OMISSIS*>>, costituita da XX volontari e nessun dipendente.
Premesso che abbiamo collaborato con istituti scolastici e con altre associazioni alla realizzazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e che abbiamo già individuato due istituzioni scolastiche (un Istituto Comprensivo e un Istituto Secondario di Secondo Grado) da coinvolgere nel progetto, abbiamo dei dubbi che vi vogliamo sottoporre:

1. per le figure professionali di Coordinatore del Progetto-Referente per la RAS e di addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa è richiesta lo status di dipendente dell'ETS. Non avendo noi dipendenti, è sufficiente stipulare un contratto a termine per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del progetto?
2. il nostro bilancio è molto ridotto, abbiamo gestito progetti finalizzati e finanziati con risorse pubbliche del valore massimo di dieci mila euro. Potrebbe ciò costituire un impedimento ad accedere al finanziamento? Precisiamo che abbiamo la partita IVA e un consulente tributarista che gestisce il bilancio.

RISPOSTA

1. Sì, è sufficiente;
2. No, il bilancio ridotto non è di per sé un impedimento alla partecipazione. Infatti, ai fini della presentazione del dossier di candidatura, l'Avviso non prevede requisiti di capacità economico-finanziaria in termini di fatturato minimo o di valore minimo di progetti precedentemente realizzati. Al contrario, per la partecipazione sono invece previsti requisiti di capacità tecnico-professionale (vedi Articolo 3.2.d) in termini di anni di esperienza al fine di garantire un adeguato standard di qualità progettuale.